

COMUNE DI RIETI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1

Il commercio ambulante può svolgere secondo le caratteristiche e nelle forme di seguito indicate:

- a) **posteggi isolati** - riservati a singoli commercianti in zone che ciò consentono;
- b) **mercati giornalieri** - riservati ai commercianti che operano ogni giorno nella stessa località;
- c) **mercati settimanali** - raggruppamenti di commercianti che operano con carattere di ricorrenza in giorni determinati della settimana;
- d) **fiere** - raggruppamenti di commercianti che operano in occasione di ricorrenze tradizionali;
- e) **In forma itinerante** - che può essere svolta su tutte le aree pubbliche le quali potranno essere oggetto di limitazione esclusivamente per motivi di Polizia Annonaria Stradale o di carattere igienico-sanitaria che dovranno risultare nella apposita deliberazione;
- f) **vendita sulla persona** - svolta in forma girovaga limitatamente a piccoli oggetti ricordo a carattere turistico, religioso, sportivo, palloncini e simili gonfiati esclusivamente con gas-elio.

ART. 2

Le aree per lo svolgimento del commercio ambulante, di cui all'articolo precedente, sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale per la disciplina del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge n. 398 del 19-5-1976 con apposita deliberazione, con la quale sarà pure fissato l'organico di ogni fiera e mercato rionale ai numero fisso dei posteggi ripartiti per tabelle merceologiche con possibilità di istituzione nell'ambito del territorio comunale di un mercato mensile.

ART. 3

L'orario di svolgimento del commercio ambulante, sia in forma fissa che itinerante, sarà stabilito con ordinanza sindacale sentito il parere dell'OO.SS. di categoria.

ART. 4

La direzione del commercio ambulante è affidata all'Ufficio di Polizia Amministrativa -- Annona e Mercati. La sorveglianza è demandata al Corpo di Polizia Municipale.

ART. 5

E' consentita la vendita di tutte le merci eccezione fatta per quei generi la cui vendita ambulante in forma itinerante può dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico e di ordine pubblico, fatti salvi i divieti previsti dalla legge.

ART. 6

L'autorizzazione amministrativa deve essere esibita ad ogni richiesta della forza Pubblica e della Polizia Municipale. E' fatto obbligo esporla durante la vendita in modo visibile al pubblico nonché di tenere presso di sé l'atto di concessione del suolo pubblico e, se prescritto, il libretto sanitario.

ART. 7

I commercianti ambulanti debbono usare idonee attrezzature di vendita in relazione alla funzionalità, al decoro e all'igiene con la possibilità agli stessi di sostituire i banchi tradizionali con automezzi attrezzati nella vendita che rientrino nella superficie assegnata.

Ai commercianti di fiori e piante, qualora gli stessi non operino in appositi chioschi e a quelli di «articoli casalinghi» é consentito di posare per terra la merce in vendita.

L'Amministrazione Comunale si riserva di emanare apposito provvedimento in proposito.

ART. 8

Nei mercati rionali non é consentito in congiungimento fra due o più banchi anche se i titolari sono legati da vincoli di parentela o di affinità.

ART. 9

Le eventuali zone dove é vietato il commercio ambulante per motivi di Polizia Annonaria o di Polizia Stradale o di carattere igienico-sanitario sono fissate con apposita ordinanza del Sindaco.

ART. 10

Nelle more che venga attuato ed approvato il piano comunale per il commercio ambulante nell'ambito del territorio comunale, si riconosce la validità dei seguenti mercatini rionali istituiti con deliberazione consiliare n. 48 del 4-2-1980, esecutiva:

RIIONE REGINA PACTS:

Via Lucandri e Via Viscardi, Piazza Matteucci;

RIIONE VILLA REATINA:

Piazza Unità d'Italia al limite della Via Salaria per L'Aquila, Via P. Mitrotti;

RIIONE BORGO:

nel largo non denominato compreso tra Via Salaria, Via Borgo S. Antonio;

RIIONE CITTA' GIARDINO:

nel largo dove esiste l'edicola bar Camponeschi, Via dei Pini;

RIONE BIVIO TERMINILLO:

Area Piazza Tevere;

VIALE CANALI:

Area antistante il deposito ferroviario;

MERCATO COPERTO:

Area interna del mercato;

DELEGAZIONE DI VAZIA E POGGIO FIDONI:

FRAZIONI: Castelfranco, S. Giovanni Reatino, Poggio Perugino, S. Ella, Moggio, Castel S. Benedetto, Casette, Maglianello, Lugnano e Cupaello.

I mercatini rionali di Regina Pacis - Villa Reatina . Borgo - Città Giardino - Bivio Terminiillo hanno ciascuno l'organico dei seguenti posti numerati e contrassegnati:

- 5 venditori produttori ortofrutticoli
- 1 » pesce; J
- 1 » pollame;
- 7 » prodotti non alimentari;
- 1 » fiori;
- 5 » produttori ortofrutticoli
- 1 » alimentare;
- 1 » porchetta

Il mercato di Viale Canali (area antistante il deposito ferroviario) ha l'organico di N. 40 posti, di cui:

N. 20 riservato ai box;

N. 20 riservato ai produttori.

Per il Mercato coperto comunale valgono le norme contenute nell'apposito Regolamento, approvato con delib. n. 14 del 19-2-62.

Per le delegazioni e per le frazioni non vien fissato un apposito organico e comunque verranno utilizzate aree la cui occupazione non intralci il traffico.

ART. 11

I venditori ambulanti per affluire nei mercati devono essere in possesso di apposita autorizzazione scritta per l'occupazione dei posteggi che verrà rilasciata dall'Ufficio di Polizia Amministrativa - Annona e Mercati a seguito di richiesta in bollo degli interessati in conformità ai modelli prescritti dall'Ufficio e nel rispetto delle prescrizioni In essi contenuti, (per le fiere allegato A e per i mercati allegato B) e delle norme del presente regolamento.

ART. 12

Le suddette domande, comunque dovranno contenere:

- a) generalità dei commerciante richiedente, integrate con il C. F.;

- b) b) estremi dell'autorizzazione amministrativa con l'indicazione delle merci che si dovranno porre in vendita;
- c) dimensioni esatte dell'area di vendita da occupare espresse in mq. e lineari;
- d) il periodo di occupazione.

Le domande stesse se intese ad ottenere la concessione del suolo pubblico in occasione di fiere, dovranno pervenire all'Ufficio di Polizia Amministrativa - Annona e Mercati nel periodo compreso tra il 90° e il 30° giorno prima della manifestazione.

Le domande intese ad ottenere la concessione del suolo pubblico per il commercio ambulante a posto fisso - per il periodo che non può superare i 3 anni - nei mercati generali, settimanali e per i posti isolati, dovranno pervenire all'Ufficio suddetto almeno 5 giorni prima della data in cui si intende iniziare la vendita.

I frequentatori occasionali dei mercati potranno accedere nelle aree di posteggio solo dopo averne ottenuta l'autorizzazione a seguito di regolare domanda e nel rispetto delle modalità che verranno prescritte nell'autorizzazione stessa.

Detta autorizzazione potrà essere rilasciata lo stesso giorno della presentazione della domanda purché coincida con il giorno della vendita. Si intendono frequentatori occasionali coloro che dovranno commerciare su aree comunali non più di due volte al mese.

ART. 13

Le assegnazioni di posteggio saranno effettuate tenendo conto della data di arrivo risultante dal numero di protocollo e del seguente ordine di preferenze:

- a) titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Rieti;
- b) titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune della provincia;
- c) titolare di autorizzazione, rilasciata da comuni della provincia aventi diritto.

La vendita delle carni confezionate « a porchetta » é regolata da apposito decreto (allegato C), così pure la vendita delle angurie (allegato D) del Sindaco.

Resta stabilito che in occasione della Commemorazione dei Defunti, le aree destinate al commercio ambulante delle angurie, possono essere assegnate ai commercianti ambulanti e produttori di fiori, fermo restando quanto altro stabilito con deliberazione consiliare n. 48 del 4-2-1980, esecutiva (allegato E).

ART. 14

La superficie dei posteggi individuali da assegnarsi é stabilita nei limiti tassativi secondo la delimitazione contraddistinta con vernice «in loco» riportata sull'autorizzazione della occupazione dei posteggi stesso. L'Ufficio preposto alla segnaletica curerà, su richiesta dell'Ufficio Polizia Amministrativa -- Annona e Mercati, affinché i numeri e le linee di demarcazione dei posti in esame siano mantenuti in perfetto stato e ben visibili sia agli operatori commerciali che agli organi di controllo.

ART. 15

L'occupazione del posteggio é subordinata ai rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) pagamento della relativa tassa di occupazione di suolo pubblico;
- b) alla vendita deve essere presente il titolare e l'eventuale rappresentante autorizzato nei modi previsti dalla legge;
- c) il rispetto delle dimensioni dell'area di vendita assegnata con divieto di cessione totale o parziale;

- d) a stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2 e comunque in modo da non arrecare danno e disturbo ai frequentatori ed agli altri venditori;
- e) i prodotti alimentari di cui alla Tab. 1 esposti in vendita, debbono essere protetti con scrupolosa osservanza delle norme igieniche-sanitarie;
- f) e tenere, nei modi e nelle forme previste dalla legge, ben esposti i prezzi delle singole merci;
- g) ad indossare un camice igienico se trattasi di generi alimentari di cui alle tabelle I-II-V-VI-VII;
- h) ad usare se trattasi di merci vendute a peso, di bilancie automatiche o statera fissata e supporto ad altezza di uomo;
- i) a rispettare tassativamente le norme prescritte nell'atto di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

ART. 16

I commercianti titolari di concessione di posteggio, hanno l'obbligo di frequentare il mercato. Le assenze ingiustificate di 5 giornate consecutive, e 20 nell'arco dell'anno, comportano la perdita immediata del diritto di posteggio, il cui numero torna a disposizione dell'Ufficio per essere riassegnato secondo le norme del presente regolamento.

Sono giustificate le assenze dovute:

- 1) - malattia debitamente e tempestivamente segnalata e comprovata con certificati medici vistati dall'Autorità Sanitaria del Comune di residenza del Commerciante ambulante;
- 2) - a ferie annuali che devono essere preventivamente comunicate al Comune e approvate.

ART. 17

A ciascun concessionario di posteggio e a ciascun operatore, non può essere concesso più di un posto - nelle fiere e nei mercati, viene rilasciata dall'Ufficio di Polizia Amministrativa - Annona e Mercati apposita autorizzazione di concessione: il commerciante che non sia in grado di esibirla all'atto dello svolgimento dell'operazione di controllo, perde la facoltà di occupare il posteggio per quel giorno.

ART. 18

L'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione Amministrativa commerciale, comporta la revoca della concessione del posteggio. I concessionari sono altresì responsabili dei danni da essi, dai loro famigliari e dai loro rappresentanti, cagionati al Comune o a terzi.

Inoltre gli assegnatari del posteggio, la relativa concessione del posteggio può essere revocata per i seguenti motivi:

- a) quando si rendano recidivi nella violazione delle leggi del commercio o sanitario o delle norme del presente regolamento;
- b) quando tengano un contegno scorretto nei confronti del pubblico e dei colleghi;
- c) quando non eseguono gli ordini legalmente impartiti dai funzionari e dagli agenti addetti al servizio;
- d) quando non assolvono, nei termini prescritti, al pagamento della tassa di occupazione relativa.

ART. 19

Il Corpo di Polizia Municipale provvederà:

- a) alle operazioni di vigilanza e controllo del commercio che viene svolto nelle aree ad esso destinate;
- b) a verificare eventuali assenze dei commercianti titolari di concessioni di posteggio;
- c) a segnalare all'Ufficio Polizia Amministrativa - Annona e Mercati eventuali rilievi e di posti rimasti disponibili.

ART. 20

La tassa di occupazione di spazio pubblico per i posteggi concessi per il commercio ambulante, viene conteggiata dall' Ufficio Polizia Amministrativa - Annona e Mercati in collaborazione con l'Ufficio Tributi. La stessa potrà essere versata tramite bollettino di c/c o direttamente all'Ufficio preposto alla riscossione.

La stessa, inoltre, potrà essere versata anche in rate mensili anticipate, con l'obbligo di esibire in tempo utile la relativa ricevuta per la dovuta annotazione all'Ufficio di Polizia Amministrativa - Annona e Mercati.

ART. 21

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'apposita Commissione, di modificare, trasferire e sostituire le aree destinate al commercio ambulante senza che gli operatori concessionari di posteggi possano vantare diritto alcuno.

ART. 22

qualunque concessionario che contravvenga alle disposizioni del presente regolamento é passibile delle sanzioni previste dall'art. 106 e seguenti dalla legge Comunale e Provinciale.

Il presente regolamento deliberato dal consiglio comunale in data 24/5/1982 con atto n.207 ,approvato dalla regione Lazio – Sezione di Rieti – nella seduta del 29/7/82 con decisione n.151,è stato pubblicato all'Albo pretorio per la durata di giorni, quindici successivi e cioè dal 14/9/82 al 29/9/1982 senza opposizioni.